


TAX • AUDIT • LEGAL • ESG

# **Circolare mensile**

Febbraio 2024



**Now, for tomorrow**



## **NOTIZIE IN BREVE**

### **TAX.....5**

#### ☉ **Novità in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari.....5**

Con il D.lgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. D.lgs. “Adempimenti”). .....5

#### ☉ **Semplificazioni del quadro RU del modello redditi 2024 .....11**

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite nel corso del Videoforum Italia Oggi, ha affermato che l’intervento di semplificazione più rilevante sui modelli REDDITI 2024 riguarderà il quadro RU, relativo ai crediti d’imposta. ....11

#### ☉ **Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili.....11**

Con il DM 1.12.2023, pubblicato sulla G.U. 18.1.2024 n. 14, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente ecosostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro. ....11

#### ☉ **Aliquota IVA agevolata sui servizi di ristrutturazione e riparazione di immobili abitativi.....12**

La norma di uno Stato membro che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta per i servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private è compatibile con la direttiva 2006/112/Ce, purché queste siano effettivamente utilizzate a fini abitativi al momento in cui vengono eseguiti i lavori. ....12

#### ☉ **Abrogazione del reclamo/mediazione per i ricorsi notificati dal 4 gennaio .....13**

I ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non sono più soggetti all’obbligo di mediazione, mentre per quelli notificati in prima di tale data continua ad applicarsi la pregressa procedura. È quanto precisato da un comunicato del Ministero dell’Economia del 22 gennaio scorso. ....13

#### ☉ **La determinazione delle plusvalenze nella cessione di immobili con Superbonus....14**

La Legge di Bilancio 2024 ha incluso tra i c.d. “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione di immobili in relazione ai quali il cedente abbia realizzato interventi con Superbonus conclusi da meno di 10 anni. Restano esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione. ....14



☉ **Agevolazione prima casa anche per il giardino annesso all'abitazione .....14**

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa sono applicabili alle pertinenze poste "a servizio o ad ornamento" dell'abitazione principale ex art. 817 c.c., a prescindere dalla loro classificazione catastale. ....14

☉ **Non imponibile il finanziamento soci enunciato nell'atto di aumento di capitale .....15**

La menzione del contratto di finanziamento-soci, stipulato in forma orale, che sia contenuta in una deliberazione di aumento o di riduzione del capitale sociale, non comporta l'applicazione dell'imposta di registro (con aliquota del 3%) qualora l'intero importo del finanziamento sia imputato ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite. ....15

☉ **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Dicitura e DDT .....15**

Con la risposta a interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'obbligo di indicare la dicitura normativa nei documenti rilevanti ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. ....15

☉ **Rivalsa successiva all'accertamento - pro rata di detrazione .....16**

Con la risposta a interpello 26.1.2024 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'addebito in rivalsa dell'IVA oggetto di accertamento nei confronti di un soggetto che sconta dei limiti alla detrazione per effetto dell'applicazione del pro rata. ....16

☉ **Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2024.....16**

La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 14.9.2023, ha innalzato al 4,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 20.9.2023. ....16

**AUDIT .....18**

☉ **Programma annuale di formazione 2024 .....18**

Con la determina della Ragioneria generale dello Stato del 29 gennaio 2024, il MEF ha adottato il programma annuale di formazione 2024 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali. ....18

☉ **Incremento dell'ammortamento dei fabbricati per le imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio .....19**

Ai sensi dell'art. 1 co. 65-69 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2023 n. 89458, le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (definiti dalla norma) possono, per gli anni dal 2023 al 2027, aumentare fino al 6% gli ammortamenti dei fabbricati strumentali. ....19



☉ **Assemblee "virtuali" e utilizzabilità ai fini dell'approvazione dei bilanci al 31.12.2023** .....19

In vista delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci al 31.12.2023, appare importante sottolineare alcuni aspetti che riguardano le relative modalità di svolgimento. ....19

**LEGAL**.....20

☉ **Il decreto CER – Comunità Energetiche Rinnovabili**.....20

La consapevolezza della povertà energetica è cresciuta notevolmente a seguito della pandemia da Covid-19 e dell'aumento dei costi energetici. Negli ultimi anni, sono state sviluppate risposte operative per affrontare questa sfida, come l'integrazione di tecnologie di generazione energetica da fonti rinnovabili e un maggiore impegno nell'efficienza energetica. ....20

**ESG**.....23

☉ **Governance ESG: interrogativi che i CdA dovrebbero porsi per la transizione verso la sostenibilità** .....23

Il CNDCEC ha pubblicato il documento dal titolo "Governance ESG: gli interrogativi che i Consigli di amministrazione dovrebbero porsi per poter guidare la transizione verso la sostenibilità". Obiettivo del documento è quello di supportare i CdA nel processo di integrazione della sostenibilità, e in particolare dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nella strategia aziendale e nei modelli di business, e garantire una governance adeguata a supporto di tale processo. ....23

**SCADENZARIO**.....24



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Novità in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari**

Con il D.lgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. D.lgs. "Adempimenti").

##### ▪ **Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**

L'art. 11 del D.lgs. 1/2024 prevede l'anticipazione:

- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

##### ▪ **Estensione dell'ambito applicativo del modello 730**

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l'ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).

##### ▪ **Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata**

L'art. 19 del D.lgs. 1/2024, modificando l'art. 1 del D.lgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:



- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

#### ▪ **Semplificazione dei modelli dichiarativi**

Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, l'art. 15 co. 1 del D.lgs. 1/2024 prevede la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.

Viene previsto che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (quindi, ad esempio, dai modelli REDDITI 2024).

#### ▪ **Mancata indicazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa in dichiarazione - esclusione della decadenza**

L'art. 13 del D.lgs. 1/2024 prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).

Per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti "de minimis" di cui all'art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l'inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l'illegittimità dell'aiuto.

#### ▪ **Modifica alle scadenze per il versamento rateale delle imposte**

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l'art. 8 del D.lgs. 1/2024 si prevede:

- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;



- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:

- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti "solari", a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

Viene soppresso l'obbligo di esercizio dell'opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell'effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta.

- **Regime premiale ISA - incremento del limite per l'esonero dal visto di conformità o dalla garanzia**

Con l'art. 14 del D.lgs. 1/2024 è stato elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.

Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA.

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.

Nonostante il D.lgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.



Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l'altro, per la compensazione "orizzontale" e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.

Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all'anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005.

▪ **Incremento del limite minimo per i versamenti IVA**

L'art. 9 co. 1 - 3 del D.lgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

▪ **Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni**

Ai sensi dell'art. 9 co. 4 - 5 del D.lgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l'importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.





▪ **Eliminazione della CERTIFICAZIONE UNICA per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio**

L'art. 3 del D.lgs. 1/2024 esonera i sostituti d'imposta dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.

▪ **Semplificazione del modello 770**

L'art. 16 del D.lgs. 1/2024 prevede una semplificazione sperimentale del modello 770 a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025 (quindi dal modello 770/2026 relativo al 2025).

La misura dovrà essere attuata mediante un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte (indicati nel titolo III del DPR 600/73), che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:

- l'importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni dei suddetti dati secondo le modalità previste dalla norma, e dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770.

Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d'imposta:

- tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo;
- con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5 (limite che può essere elevato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

L'adesione al sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l'intero anno d'imposta per il quale è esercitata.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato:

- presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- con l'autorizzazione del sostituto d'imposta all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN.

Contestualmente al pagamento viene effettuato l'invio dei dati delle ritenute e delle trattenute, di eventuali crediti e degli altri dati indicati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



La trasmissione dei dati e il versamento sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (ad esempio, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro e degli avvocati).

▪ **Sospensione dell'invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance**

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 1/2024, è sospeso l'invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. "lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità".

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

▪ **Accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate - Modello unico di delega**

L'art. 21 del D.lgs. 1/2024 stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento. L'intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclusivamente telematica.

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

▪ **Semplificazione dei versamenti tramite il modello F24**

In un'ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, gli artt. 17 e 18 del D.lgs. 1/2024 prevedono la possibilità di:

- disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai



versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

- utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell'art. 17 del D.lgs. 241/97.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

#### ▪ **Contenuti del cassetto fiscale**

L'art. 23 del D.lgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.

### **Semplificazioni del quadro RU del modello redditi 2024**

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite nel corso del Videoforum Italia Oggi, ha affermato che l'intervento di semplificazione più rilevante sui modelli REDDITI 2024 riguarderà il quadro RU, relativo ai crediti d'imposta.

In particolare non sarà più richiesta l'indicazione nella Sezione I del quadro RU di alcuni crediti c.d. "non automatici", ossia concessi da Amministrazioni Pubbliche che trasmettono all'Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione in F24.

Con riferimento a tali crediti, rimarrà, tuttavia, l'obbligo di indicare le informazioni relative ad eventuali trasferimenti ad altri soggetti (es. consolidato, trasparenza, cessioni ecc.).

Verranno inoltre eliminate le Sezioni II ("Caro Petrolio"), III (credito per il "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche") e IV ("Altri crediti d'imposta"). Tali crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I del quadro RU.

### **Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili**

Con il DM 1.12.2023, pubblicato sulla G.U. 18.1.2024 n. 14, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente ecosostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.



Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

- attive sul territorio italiano;
- la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose;
- iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio. A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Le domande saranno esaminate in base all'ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche.

Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.

### **Aliquota IVA agevolata sui servizi di ristrutturazione e riparazione di immobili abitativi**

La norma di uno Stato membro che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per i servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private è compatibile con la direttiva 2006/112/Ce, purché queste siano effettivamente utilizzate a fini abitativi al momento in cui vengono eseguiti i lavori.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, riferita alla causa C-433/22, concerne l'ambito di applicazione del punto 2 dell'Allegato IV della direttiva 2006/112/Ce, il quale è riferito alla "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso".

La Corte di Giustizia osserva, alla luce del tenore letterale della disposizione richiamata, che non rientra nell'ambito applicativo della norma "un immobile che, pur beneficiando di un'autorizzazione a fini abitativi, non è effettivamente utilizzato a tal fine alla data in cui i servizi di ristrutturazione o di riparazione di cui trattasi sono eseguiti". Inoltre, sono da ritenersi esclusi dal campo applicativo della disposizione "i servizi di ristrutturazione o di riparazione che riguardano beni che, alla data di esecuzione di tali servizi, sono utilizzati dal loro proprietario a fini commerciali o di investimento".



Viene precisato che, al fine di considerare un immobile come effettivamente abitato, non è necessario che esso sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano in modo permanente o meno. Infatti, la circostanza che un'abitazione privata non sia utilizzata per un certo periodo dell'anno non modifica il suo carattere di "abitazione privata".

Un intervento importante della Corte di Giustizia UE, soprattutto nell'ambito di lavori condominiali, dove la dichiarazione di prevalente destinazione abitativa è resa dall'amministratore su richiesta dell'appaltatore e si basa sul criterio della destinazione catastale, che l'amministratore conosce in base ai dati raccolti nella costituzione dell'anagrafe condominiale ed è sufficiente che le unità non abitative non eccedano la metà della superficie complessiva. È probabile che così non sarà in futuro perché secondo la Corte Ue conta l'uso effettivo prima dell'inizio dei lavori. In sintesi sarebbe sempre necessaria una dichiarazione del proprietario che permetta all'amministratore di realizzare un'attestazione coerente agli effettivi utilizzi.

### Abrogazione del reclamo/mediazione per i ricorsi notificati dal 4 gennaio

I ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non sono più soggetti all'obbligo di mediazione, mentre per quelli notificati in prima di tale data continua ad applicarsi la pregressa procedura. È quanto precisato da un comunicato del Ministero dell'Economia del 22 gennaio scorso.

Il dubbio nasceva essenzialmente dalla tipologia di istituto che prevedeva che per tutte le impugnazioni avverso atti impositivi di valore non superiore a 50mila euro prima della costituzione in giudizio occorreva attendere 90 giorni. Tale arco temporale era necessario per il tentativo di mediazione.

Il Dlgs 220/2023 ha abrogato l'istituto del reclamo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto delegato ossia il 4 gennaio 2024.

Si è posto così il dubbio se i ricorsi notificati fino al 3 di gennaio 2024, per i quali i citati 90 giorni non erano ancora decorsi integralmente, fossero già soggetti alla nuova regola (e quindi con l'obbligo di costituzione in giudizio entro 30 giorni) ovvero continuavano a seguire le pregresse (attesa del decorso dei 90 giorni).

Il Mef, con un comunicato stampa del 22 gennaio, ha confermato la soluzione più di buon senso e quindi che occorrerà verificare la data di notifica del relativo ricorso (a nulla rilevando l'atto impositivo).

In sostanza, secondo il Ministero dell'Economia e delle finanze:

- per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024, le parti potranno incontrarsi per l'eventuale stipula della mediazione (o per l'accoglimento totale/parziale del reclamo) che, se perfezionata, evita il deposito del ricorso;
- per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, si dà il definitivo addio all'art. 17-bis del D.lgs. 546/92 e il deposito avviene sempre nei 30 giorni a pena di inammissibilità.



## La determinazione delle plusvalenze nella cessione di immobili con Superbonus

La Legge di Bilancio 2024 ha incluso tra i c.d. “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione di immobili in relazione ai quali il cedente abbia realizzato interventi con Superbonus conclusi da meno di 10 anni. Restano esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 68 del TUIR, nella determinazione dei costi inerenti all’immobile ceduto, qualora il contribuente abbia fruito del superbonus nella misura del 110% attraverso la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, le spese agevolate:

- non rilevano nel computo, se gli interventi si sono conclusi da non più di cinque anni;
- si devono considerare nella misura del 50%, nel caso in cui, invece, al momento della cessione siano trascorsi più di cinque anni dalla conclusione dei lavori.

È da tenere in considerazione che la determinazione della plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, rivalutato in base all’indice Istat per gli immobili acquistati da almeno 5 anni ed aumentato dei c.d. “costi inerenti” (ad esempio: spese per manutenzione straordinaria o ristrutturazione; spese per pratiche urbanistiche e catastali; onorario del notaio, Imposta di registro e/o IVA non detratta; imposta sostitutiva sul mutuo). Tali componenti possono incidere sull’entità della plusvalenza da sottoporre a tassazione, riducendone l’ammontare.

## Agevolazione prima casa anche per il giardino annesso all’abitazione

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa sono applicabili alle pertinenze poste “a servizio o ad ornamento” dell’abitazione principale ex art. 817 c.c., a prescindere dalla loro classificazione catastale.

Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 2351 del 24 gennaio 2024, esprimendosi sull’elencazione esaustiva o esemplificativa della norma (nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86) secondo la quale l’agevolazione prima casa si estende all’acquisto delle pertinenze classificate in Catasto nelle categorie C/2 (solai e cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (posti auto).

L’Agenzia delle entrate è ferma sul punto che si tratti di un’elencazione tassativa: l’ultimo episodio (interpello 566/2021) è quello della negazione dell’agevolazione all’acquisto di un fabbricato strumentale all’attività agricola di categoria catastale D/10, pertinenziale a una casa colonica.

La Cassazione invece riafferma che, con riferimento all’applicabilità dell’agevolazione “prima casa”, “il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra”; ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale tra il bene principale e il bene servente.



## Non imponibile il finanziamento soci enunciato nell'atto di aumento di capitale

La menzione del contratto di finanziamento-soci, stipulato in forma orale, che sia contenuta in una deliberazione di aumento o di riduzione del capitale sociale, non comporta l'applicazione dell'imposta di registro (con aliquota del 3%) qualora l'intero importo del finanziamento sia imputato ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite.

La decisione della Cassazione nella sentenza n. 1960 del 18 gennaio 2024 è argomentata con la considerazione secondo cui l'articolo 22, comma 2, del Dpr 131/1986 (il Tur, Testo unico dell'imposta di registro) sancisce che l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta di registro quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

Infatti, passando a capitale sociale (o a copertura perdite) l'apporto che i soci abbiano effettuato a favore della società a titolo di finanziamento, si determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento e il denaro oggetto di finanziamento rimane definitivamente acquisito al patrimonio della società.

Tali principi non sono contraddetti, ma piuttosto implicitamente confermati, dalle Sezioni Unite 24 maggio 2023 n. 14432, posto che in quel caso, invece, vi era stata una parziale imputazione del finanziamento ad aumento di capitale, sicché il mutuo non aveva cessato i propri effetti.

La sentenza 1960/2024 è interessante perché implicitamente conferma l'avviso della Cassazione sul controverso punto se tra il contratto di finanziamento e il verbale assembleare che lo enuncia per convertirlo in patrimonio netto sussista, o meno, una identità di "parti".

Secondo una consistente corrente interpretativa, il verbale di un'assemblea (o di un altro organo collegiale) è un atto nel quale, per sua stessa natura, non è rilevabile la presenza di "parti", espressione tipica invece degli atti con natura contrattuale. Per la Cassazione, invece, il concetto di "parti" deve essere interpretato non nel senso "contrattualistico" del termine, ma in senso lato, con la conseguenza che anche il verbale assembleare ben si presta a essere considerato come un atto enunciante.

## Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Dicitura e DDT

Con la risposta a interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'obbligo di indicare la dicitura normativa nei documenti rilevanti ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.

Fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d'imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l'individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione – che, per espressa previsione normativa, riguarda "le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati" – è resa possibile attraverso l'indicazione, in tali documenti, dell'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter".



Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, l'obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative (come già precisato con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.5.2022 n. 270).

Sono comunque ammessi i casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle citate disposizioni normative, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

### **Rivalsa successiva all'accertamento - pro rata di detrazione.**

Con la risposta a interpello 26.1.2024 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'addebito in rivalsa dell'IVA oggetto di accertamento nei confronti di un soggetto che sconta dei limiti alla detrazione per effetto dell'applicazione del pro rata.

In tali casi, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro rata di indetraibilità relativo al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento in capo al cedente/prestatore.

Non può essere fatta valere, invece, la percentuale di detrazione applicabile nel periodo d'imposta in cui viene corrisposta al fornitore l'IVA addebitata in rivalsa ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72.

L'Agenzia precisa, altresì, che al cessionario/committente non è consentito recuperare quanto già versato a seguito dell'errata applicazione del reverse charge (e poi riaddebitato in rivalsa dal fornitore) in sede di dichiarazione annuale.

Infatti, il suddetto importo potrà essere chiesto a rimborso all'Erario secondo quanto previsto dall'art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, presentando domanda entro 2 anni dal momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del cedente/prestatore, da cui consegue un versamento dell'IVA non dovuto in capo al cessionario o committente.

### **Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2024**

La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 14.9.2023, ha innalzato al 4,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 20.9.2023. Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al D.lgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,5% rileva per il primo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.1.2024 n. 12.

In relazione al periodo dall'1.1.2024 al 30.6.2024, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:





- 16,5% (4,5% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del D.lgs. 8.11.2021 n. 198);
- 12,5% (4,5% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.



## AUDIT

### Programma annuale di formazione 2024

Con la determina della Ragioneria generale dello Stato del 29 gennaio 2024, il MEF ha adottato il programma annuale di formazione 2024 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

La principale novità rispetto alla versione 2023 riguarda l'introduzione di un nuovo gruppo di materie (non caratterizzanti), contraddistinto dalla lettera D), con i temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (Ue) 2022/2464 "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel dettaglio sono state inserite le seguenti materie, sulla base dell'elencazione di cui all'art. 8 della direttiva 2006/43/Ce, come modificata dalla direttiva CSRD, riguardante i "temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità":

- principi di rendicontazione di sostenibilità;
- principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
- doppia materialità e casi operativi;
- tassonomia della sostenibilità;
- Exposure Draft dell'ISSA 5000;
- il principio professionale AA 1000 della Fondazione Accountability;
- analisi di sostenibilità;
- il Due Process nella sostenibilità;
- la GRI e i principi professionali di riferimento.

Nella determina in esame si sottolinea, inoltre, come i revisori legali che intendano abilitarsi anche al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, siano tenuti (ai sensi dell'art. 14-bis della direttiva 2006/43/Ce, come integrata dalla direttiva CSRD), ad acquisire nell'anno 2024 le conoscenze necessarie sulle materie sopra riportate. A tal proposito, si precisa che, nelle more del recepimento della direttiva CSRD, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali saranno tenuti a maturare per il rilascio dell'attestazione è demandata ad apposita circolare del MEF di prossima emanazione.

Ulteriori aggiornamenti tematici inseriti nel programma 2024, tra le materie non caratterizzanti, riguardano:

- il principio contabile emanato dall'OIC nel dicembre 2023 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi (OIC 34), da applicare ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 (gruppo B4, materia 33B);
- alcuni specifici argomenti di diritto civile e commerciale e di diritto societario (gruppo C1, materia 3 e gruppo C2, materia 5A).



## **Incremento dell'ammortamento dei fabbricati per le Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio**

Ai sensi dell'art. 1 co. 65-69 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2023 n. 89458, le imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (definiti dalla norma) possono, per gli anni dal 2023 al 2027, aumentare fino al 6% gli ammortamenti dei fabbricati strumentali.

La maggiorazione è deducibile se e nella misura in cui risulti imputata al Conto economico relativo all'esercizio di competenza (ex art. 109 co. 4, primo periodo, del TUIR). In altri termini, l'incremento dell'ammortamento in oggetto non consente di derogare al principio di previa imputazione a Conto economico.

Pertanto, ove, fino all'esercizio 2022, la quota di ammortamento contabile sia stata, come probabile, costante e inferiore al 6% (di solito, 3%), nell'esercizio di prima applicazione della disposizione agevolativa (di regola, il 2023) occorre modificare il piano di ammortamento civilistico, come espressamente richiesto, del resto, dal § 4.2 del provv. 89458/2023.

## **Assemblee "virtuali" e utilizzabilità ai fini dell'approvazione dei bilanci al 31.12.2023**

In vista delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci al 31.12.2023, appare importante sottolineare alcuni aspetti che riguardano le relative modalità di svolgimento.

Per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, l'art. 106 del DL 18/2020 convertito aveva introdotto una disciplina tesa a favorire il ricorso alle assemblee "a distanza". Questa disciplina ha terminato la sua operatività.

Ciononostante, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano, esisterebbero argomentazioni sia letterali che sistematiche a supporto della soluzione secondo la quale, in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il soggetto che effettua la convocazione potrebbe omettere di indicare un luogo fisico di convocazione, dando luogo alla c.d. assemblea "virtuale".

Quanto affermato con riguardo alle assemblee - precisano, poi, i notai milanesi - sarebbe applicabile anche alle riunioni di CdA e Collegi sindacali, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che consenta la partecipazione con mezzi di telecomunicazione.

Secondo altra ricostruzione, invece, la possibilità di tenere una assemblea o una riunione "virtuale" sarebbe subordinata ad una clausola statutaria che la preveda espressamente.



## LEGAL

### Il decreto CER – Comunità Energetiche Rinnovabili

La consapevolezza della povertà energetica è cresciuta notevolmente a seguito della pandemia da Covid-19 e dell'aumento dei costi energetici. Negli ultimi anni, sono state sviluppate risposte operative per affrontare questa sfida, come l'integrazione di tecnologie di generazione energetica da fonti rinnovabili e un maggiore impegno nell'efficienza energetica.

Il Decreto CER (Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023; pubblicato il 23.01.2024 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) rappresenta **un passo avanti significativo** in questa direzione, consentendo la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su scala nazionale e offrendo un sostegno mirato alle persone in condizioni di povertà energetica.

Il Decreto stabilisce i requisiti per l'istituzione delle CER, le modalità di partecipazione e i diritti e doveri dei membri, oltre a fornire indicazioni chiare su connessioni alla rete elettrica, misurazione e compensazione dell'energia prodotta e consumata all'interno della comunità. **L'obiettivo finale è promuovere un sistema energetico più sostenibile, resiliente e decentralizzato.**

A novembre 2023, la Commissione Europea ha approvato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per **incentivare** l'autoconsumo all'interno delle CER. Il testo del Decreto è stato valutato positivamente dalla Commissione Europea, che lo ha considerato in linea con le norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Il Decreto prevede **incentivi** per un ammontare totale di 5.7 miliardi di euro, di cui 2.2 finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Secondo la valutazione attuata dalla Commissione, il regime delineato dal testo del Decreto:

- favorisce lo sviluppo di specifiche attività economiche, in particolare nella produzione di energia rinnovabile;
- costituisce una misura necessaria, adeguata e proporzionata affinché l'Italia possa raggiungere gli obiettivi ambientali europei e nazionali;
- ha un impatto incentivante, poiché gli impianti di energia rinnovabile che beneficiano di sovvenzioni non sarebbero economicamente sostenibili senza il supporto dei finanziamenti pubblici.

Il Decreto italiano si focalizza su due misure portanti e principali:

- una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa;
- un contributo a fondo perduto.



Per quanto concerne la tariffa incentivante, i beneficiari sono progetti di piccole dimensioni, con una capacità fino a 1 MW, che possono accedere al programma seguendo il principio "*primo arrivato, primo servito*". La misura incentivante si basa sulla quantità di elettricità consumata dai clienti finali e dalle comunità di energia rinnovabile, con un periodo di incentivo di 20 anni, finanziato tramite un prelievo sulla bolletta elettrica di tutti i consumatori, **per un totale di 3.5 miliardi di euro**.

Per quanto riguarda il **contributo a fondo perduto**, è destinato alle comunità residenti nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e può coprire fino al 40% dei costi ammissibili associati agli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli già esistenti. Questa misura, finanziata con 2.2 miliardi del PNRR, mira a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 gigawatt e sarà applicabile fino al 30 giugno 2026, cumulabile con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

La potenza totale finanziabile è di **cinque gigawatt, da installare entro la fine del 2027**, sostenendo la costruzione e l'espansione di impianti di produzione di energia rinnovabile di varie tecnologie, quali fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse.

Il Ministro Pichetto Fratin a dicembre scorso ha espresso soddisfazione, considerando questa decisione come una **svolta storica** nel rapporto tra cittadini ed energia, aprendo la strada a una diffusione capillare delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia. Ha evidenziato il **ruolo centrale delle comunità nell'ambito delle fonti rinnovabili**, permettendo a ogni cittadino di contribuire alla produzione di energia rinnovabile e di trarne benefici economici attraverso l'autoconsumo, anche senza avere spazi direttamente disponibili per la realizzazione degli impianti FER.

Successivamente la firma da parte del MASE del Decreto Ministeriale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, lo stesso è stato inviato per la consueta revisione alla Corte dei Conti, che a fine gennaio scorso ha dato parere positivo.

Ha fatto seguito, la pubblicazione della delibera 15/2024/R/eel dell'Arera del 30 gennaio scorso che ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (Tiad) e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio dell'autoconsumo diffuso, predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici.

Tutto questo rappresenta un importante passo avanti per l'attuazione del Decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili.

A sostegno di questa importante misura il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) metterà a disposizione documenti, guide informative e canali di supporto per assistere gli utenti nella creazione delle CER, insieme a una campagna informativa per far conoscere i vantaggi del nuovo meccanismo ai consumatori.



L'impegno, tuttavia, si estende anche alle Regioni italiane, le quali stanno attuando iniziative per sostenere lo sviluppo delle CER attraverso finanziamenti provenienti dai fondi europei e regionali. Ad esempio, la Regione Veneto ha predisposto un bando da 1 milione di euro utilizzando le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per promuovere la costituzione e lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile.

Questi sforzi sono cruciali per promuovere la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e inclusivo, basato sulle fonti rinnovabili e per sostenere la lotta alla povertà energetica. Un sostegno importante per la realizzazione delle comunità energetiche e per promuovere la transizione verso un sistema energetico più sostenibile basato sulle fonti rinnovabili.

A conferma dell'impatto positivo e della sfida che regioni, governo e comunità europea dovranno affrontare, un recente studio promosso dall'Enea, ha testimoniato come, grazie ai progetti *green* finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, siano state risparmiate **oltre 41 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente**, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.



## **ESG**

### **Governance ESG: interrogativi che i CdA dovrebbero porsi per la transizione verso la sostenibilità**

Il CNDCEC ha pubblicato il documento dal titolo “Governance ESG: gli interrogativi che i Consigli di amministrazione dovrebbero porsi per poter guidare la transizione verso la sostenibilità”. Obiettivo del documento è quello di supportare i CdA nel processo di integrazione della sostenibilità, e in particolare dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), nella strategia aziendale e nei modelli di business, e garantire una governance adeguata a supporto di tale processo.

Il documento in esame è strutturato nelle seguenti aree tematiche:

- trasformazione del modello di business;
- allineamento della governance agli obiettivi di sostenibilità;
- informazioni, disclosure e assurance sulla sostenibilità.

Si precisa come non necessariamente tutte le imprese debbano seguire tale ordine e spetta ai consigli di amministrazione valutare le priorità da attribuire alle diverse fasi della propria transizione verso la sostenibilità.

Con riferimento al primo aspetto, si evidenzia come gli aspetti del modello di business dell'impresa, quali i suoi prodotti e servizi, le fonti di reddito, la clientela attesa e le modalità di finanziamento, dovrebbero essere allineati all'impegno della stessa in tema di sostenibilità.

Nella successiva sezione del documento si sottolinea come il consiglio di amministrazione debba garantire che i fattori ESG siano adeguatamente integrati nella governance dell'impresa, consentendole di prendere decisioni informate, stabilire le priorità aziendali e allocare le risorse. A tal fine sarà necessario “rivedere la composizione, la varietà e i profili del consiglio di amministrazione, per assicurarsi che abbia le giuste competenze e mentalità per indirizzare gli sforzi dell'impresa verso la sostenibilità”.

Nell'ultima parte del documento si evidenzia come disporre di informazioni affidabili e accurate, oltre a essere un nuovo requisito esplicito previsto da normative come la CSRD, sarà fondamentale sia per il processo decisionale dell'impresa sia per gli stakeholder esterni. In particolare, i principi ESRS richiedono alle imprese di rendicontare le proprie informazioni sulla sostenibilità in conformità al principio di doppia materialità, che implica comunicare l'impatto dell'impresa sulle persone e sull'ambiente (materialità di impatto) e in che modo i fattori ESG creano rischi finanziari e opportunità per l'impresa (materialità finanziaria).

Il documento è reperibile al seguente link: [https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/ESG-Governance-toolkit-for-boards\\_FINAL+ITA+rev.pdf/e95121f1-1fcf-4dfd-8b16-622c66214f8a](https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/ESG-Governance-toolkit-for-boards_FINAL+ITA+rev.pdf/e95121f1-1fcf-4dfd-8b16-622c66214f8a)



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di febbraio 2024

DATA	ADEMPIMENTO	
<b>9 febbraio</b>	Bonus pubblicità 2023	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023
<b>16 febbraio</b>	Iva Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	IRPEF Altre ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno;</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015 e con apporto di capitale o misto se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
	TFR Saldo imposta sostitutiva	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2023 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2023.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).  Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti nel mese precedente agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015 (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INAIL Autoliquidazione premio	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2023 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2024.	



<b>20 febbraio</b>	ENASARCO Versamento Contributi	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2023.
<b>26 febbraio</b>	INTRASTAT mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente (soggetti mensili) nei confronti di soggetti UE.
<b>29 febbraio</b>	Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2023
	IVA Comunicazione liquidazioni periodiche	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili);</li> <li>- al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
	IVA Mod. IVA 2024 comunicazione liquidazioni periodiche	Invio telematico del mod. IVA 2024 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili);</li> <li>- al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
	IVA Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
	Stampa registri contabili	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2022 da parte di imprese / lavoratori autonomi.

